



Decreto Sostegni-bis: entro il 2 settembre le domande per l'accesso al contributo a fondo perduto "alternativo"

Nota informativa n. 37 del 12/07/2021

Con [provvedimento n. 175776](#) pubblicato il 2 luglio 2021 l'Agenzia delle entrate ha introdotto il modello e le istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto (in breve CFP) introdotto con l'articolo 1, commi da 5 a 15, del DL 73/2021 (DL Sostegni-bis). L'Agenzia ha poi pubblicato anche una [Guida](#) specifica per illustrare le caratteristiche di tale CFP.

Analizziamo ora le novità emerse dal provvedimento e dalla lettura della Guida al contributo.

1. Scadenza di presentazione

L'istanza per la richiesta del CFP può essere inviata dalle associazioni a partire dal 5 luglio e non oltre il 2 settembre 2021. La trasmissione dell'istanza deve avvenire sempre telematicamente secondo due distinte modalità:

- tramite la **procedura web** messa a disposizione dei contribuenti all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Contributo a fondo perduto" del sito dell'Agenzia delle entrate. Tale procedura è disponibile a partire dal 5 luglio 2021;
- tramite un **software** di compilazione di mercato, che risponda alle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle entrate. Tale procedura è disponibile solo a partire dal 7 luglio 2021.

2. Eliminazione del contributo minimale

A differenza dei precedenti contributi che si sono succeduti a partire da marzo 2020 per i quali era sempre stata fissata la soglia minima di euro 2.000, per questo specifico contributo non è previsto alcuna soglia di importo minimale. Questa situazione comporta diverse conseguenze:

- le associazioni che hanno ricevuto il contributo minimale di 2.000 euro per la domanda di CFP prevista dal DL Sostegni, ora per avere diritto ad un contributo supplementare oltre a quello automatico, dovranno aver diritto ad un contributo superiore a tale soglia minima sui nuovi periodi da prendere in considerazione per il nuovo calcolo, per poter ricevere la differenza tra quanto calcolato ora e il contributo minimale ricevuto automaticamente: situazione sinceramente di difficile riscontro o comunque con un impatto economico estremamente limitato;
- le associazioni che non hanno riscontrato i requisiti del calo di fatturato per richiedere il CFP previsto dal primo decreto Sostegni nel caso ora, in riferimento ai nuovi periodi di calcolo, riscontrino un calo del fatturato di oltre il 30% restano comunque, pur applicando aliquote di calcolo più favorevoli, senza la possibilità di accedere al contributo minimale.



3. Caratteristiche del modello di istanza

A differenza dei modelli di istanza a cui eravamo stati abituati nelle precedenti sessioni di richiesta di CFP in cui, oltre ai dati anagrafici del contribuente e del legale rappresentante, venivano richieste solo le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, nel nuovo modello di istanza sono state introdotte anche una molteplicità di dichiarazioni autentiche di atto notorio che addossano ai presidenti dell'associazione che dovrà sottoscrivere l'istanza responsabilità, con rilevanza anche penale, nel caso di errata compilazione dell'istanza.

Infatti, oltre a dover dichiarare che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 (*Aiuti di importo limitato*) e 3.12 (*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Questa dichiarazione dovrà essere poi accompagnata dalla compilazione del quadro A allegato all'istanza in cui sono dettagliatamente indicati tutti i possibili aiuti di stato conseguenti a provvedimenti legislativi emanati da marzo 2020 per i quali si dovrà dichiarare se l'associazione ne è stata beneficiaria ed indicare se riconducibili alla sezione 3.1 o 3.12 della Comunicazione della Commissione europea.